

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0483/2008

8.12.2008

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile
agli altri agenti delle Comunità europee
(COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Commissione giuridica

Relatore: Giuseppe Gargani

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	33

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
(COM(2008)0786 – C6 0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0786),
 - visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0449/2008),
 - visto l'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo¹,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i bilanci (A6-0483/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale,
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1)

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo¹, in particolare l'articolo 21,

¹ *Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1)*

Motivazione

È indispensabile inserire il riferimento allo statuto dei deputati, quale base giuridica fondamentale della proposta.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati "assistenti parlamentari") lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. ***Gli altri collaboratori personali lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.***

(2) Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati "assistenti parlamentari ***accreditati***") lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. ***Tali assistenti, oggetto del presente regolamento, devono essere distinti dall'altro tipo di assistenti dei deputati del Parlamento europeo, ossia gli assistenti locali impiegati dai deputati negli Stati membri di elezione, ai quali si applicano le disposizioni pertinenti delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 17 luglio 2008¹.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) **Contrariamente a questi ultimi**, gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con **la funzione del** Parlamento europeo.

Emendamento

(3) Gli assistenti parlamentari **accreditati** risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con **le attività svolte da uno o più deputati al** Parlamento europeo **nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo**.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) **Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti, svolgano mansioni per il Parlamento.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il considerando è fuorviante, essendo tratto, fuori contesto, da una sentenza del Tribunale di primo grado afferente a una particolare situazione fattuale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che **detti** assistenti, ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, ***incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento,*** siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.

Emendamento

(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che **gli** assistenti ***parlamentari accreditati,*** ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo. ***Per converso, gli assistenti locali sono assunti dai deputati, conformemente alle suddette misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, in virtù di contratti conclusi a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato membro in cui sono eletti.***

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare la coerenza tra il regolamento in esame e le misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È pertanto opportuno che gli assistenti ***in parola*** siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.

Emendamento

(6) È pertanto opportuno che gli assistenti ***parlamentari accreditati*** siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione, ***delle particolari mansioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per i quali lavorano.***

Motivazione

È indispensabile specificare che gli assistenti parlamentari accreditati svolgono le loro mansioni per il deputato o i deputati per i quali lavorano e nei confronti dei quali hanno determinati doveri e obblighi. Rispetto ad altri agenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regime, gli assistenti in parola occupano una posizione sui generis.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.

Emendamento

(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei. ***Pertanto, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti.***

Motivazione

Gli assistenti parlamentari accreditati non devono avere un accesso privilegiato ai posti in questione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Come nel caso degli agenti contrattuali, gli articoli da 27 a 34 dello statuto dei funzionari non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di **personale** specifica *del* Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi **coadiuvano** i deputati al Parlamento europeo, **nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento** delle proprie funzioni.

Emendamento

(9) Gli assistenti parlamentari **accreditati** costituiscono dunque una categoria di **altri agenti** specifica *al* Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi **forniscono, sotto la direzione e l'autorità di uno o più** deputati al Parlamento europeo, **sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistenza diretta al deputato o ai deputati in parola nell'esercizio** delle loro funzioni **in qualità di deputati al Parlamento europeo**.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La decisione interna (misure di attuazione) del Parlamento europeo stabilirà ulteriori norme ai fini dell'esecuzione delle presenti disposizioni, sulla base del principio di sana gestione finanziaria contemplato al titolo II del regolamento finanziario¹.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Motivazione

È importante definire un quadro improntato alla chiarezza e alla trasparenza, in seno al Parlamento stesso, per la successiva attuazione del presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Risulta pertanto necessaria una modifica *limitata* del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di *personale*.

Emendamento

(9) Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di *altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura delle mansioni, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la direzione e l'autorità di questi ultimi, e, dall'altro, del particolare rapporto tra gli assistenti parlamentari accreditati e l'amministrazione del Parlamento. Questi fattori vanno tenuti in considerazione quando si devono applicare a tali assistenti, sia pure per analogia, le disposizioni del regime applicabile agli altri agenti.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Data la natura delle mansioni degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire *sulla base di criteri che andranno stabiliti in una* decisione interna del Parlamento europeo.

Emendamento

(10) Data la natura delle mansioni degli assistenti *parlamentari accreditati*, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti *parlamentari accreditati*, suddivisa tuttavia in diversi gradi, da attribuire *a tali assistenti su indicazione del deputato o dei deputati interessati, alla luce di specifiche misure di attuazione adottate con* decisione interna del Parlamento europeo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli importi annuali necessari saranno determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

Motivazione

Prerogativa dell'autorità di bilancio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo **dovrebbero basarsi** sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.

(11) I contratti degli assistenti parlamentari **accreditati** conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo **si devono basare** sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare **accreditato** e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza. **La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli assistenti parlamentari dispongono di una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità

che non sono assistenti parlamentari accreditati. Le loro associazioni dovrebbero fungere da interlocutori dinanzi all'autorità competente del Parlamento europeo per quanto riguarda il loro status giuridico e le loro condizioni di lavoro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Parlamento europeo presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

*Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari **accreditati**.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Sono considerati "assistenti parlamentari", ai sensi del presente regime, ***i membri del personale scelti*** da uno o più deputati, ***assunti*** mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per ***assistere uno o più*** deputati ***al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1.***

Emendamento

Sono considerati "assistenti parlamentari ***accreditati***", ai sensi del presente regime, ***le persone scelte*** da uno o più deputati ***e assunte*** mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per ***prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo.***

Motivazione

È importante sottolineare che gli assistenti parlamentari accreditati prestano assistenza diretta ai deputati sotto la loro guida e autorità.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Titolo

Testo della Commissione

Titolo VII

Assistenti parlamentari

Emendamento

Titolo VII

Assistenti parlamentari ***accreditati***

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un "assistente parlamentare" è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.

Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari.

Emendamento

3. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, misure di attuazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Emendamento

2. Gli assistenti parlamentari **accreditati non sono assegnati a posti rientranti nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro remunerazione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono** retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.

Emendamento

1. Gli assistenti parlamentari **accreditati** sono inquadrati per gradi **in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che l'assistente coadiuverà nello svolgimento del loro lavoro parlamentare. Per l'inquadramento ai gradi 14 - 18 gli assistenti parlamentari accreditati sono tenuti ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma e/o a possedere un'esperienza professionale equivalente.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.

Emendamento

2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia, ***a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.***

In deroga all'articolo 7, le modalità della rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 2 – articolo 127

Testo della Commissione

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. ***Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna,*** le misure di attuazione ***pratica che*** tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.

Emendamento

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia, ***nel rigoroso rispetto della natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e del rapporto di fiducia legittima e reciproca che sussiste fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza. Le corrispondenti*** misure di attuazione ***adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 3,*** tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente ***parlamentare accreditato.***

Motivazione

La natura degli articoli da 11 a 26 bis dello statuto del personale è tale che tali articoli possono applicarsi agli assistenti parlamentari accreditati, anche per analogia, soltanto tenendo rigorosamente conto delle loro funzioni e mansioni e del rapporto di fiducia che esiste tra di loro e il deputato o i deputati cui prestano assistenza.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.

Emendamento

1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia, ***tenuto conto del rapporto di fiducia reciproca tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle ***disposizioni*** di cui all'***articolo 125, paragrafo 2***, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento

2. L'assistente parlamentare ***accreditato*** è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle ***misure di attuazione*** di cui all'***articolo 125, paragrafo 3***, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) ***provare di avere*** una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità ***nella misura necessaria alle funzioni da svolgere***; e

Emendamento

e) ***possedere*** una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità; e

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 129

Testo della Commissione

1. L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.

2. Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può

Emendamento

soppresso

formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.

4. L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Motivazione

Il disposto costituisce un inutile duplicato rispetto alle norme sulla risoluzione del contratto. Il testo è pertanto superfluo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Prima di essere assunto**, l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento

1. L'assistente parlamentare **accreditato** è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la disposizione potrebbe provocare un ritardo eccessivo tra la decisione di assumere un assistente parlamentare accreditato e la sua entrata in servizio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento

1. Il contratto di un assistente parlamentare ***accreditato*** è concluso a tempo determinato ***e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato.***

Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo altrimenti indicato nel contratto stesso, il contratto ha termine alla fine della legislatura durante la quale è stato concluso. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all'inquadramento al momento dell'assunzione.***

Emendamento

2. ***Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, stabiliscono i parametri per l'inquadramento.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.

2. L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. **Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, possono stabilire regole al riguardo.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli articoli 42 bis e 42 ter, 55 bis, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del regime applicabile attuale, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il

4. Gli articoli 42 bis e 42 ter, 55 bis, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del regime applicabile attuale, si applicano per analogia, **tenuto conto della natura particolare delle mansioni e delle**

congedo parentale e il congedo per motivi familiari non si applicano al di là dei termini contrattuali.

responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non si applicano al di là dei termini contrattuali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 5 – articolo 133

Testo della Commissione

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle **disposizioni** di cui all'**articolo 125, paragrafo 2**.

Emendamento

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle **misure di attuazione** di cui all'**articolo 125, paragrafo 3**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 5 – articolo 134 – tabella

Testo della Commissione

	1	2	3	4	5	6	7
Grado							
Stipendio base a tempo pieno	1 193,00	1 389,85	1 619,17	1 886,33	2 197,58	2 560,18	2 982,61

	8	9	10	11	12	13	14
Grado							
Stipendio base a tempo pieno	3 474,74	4 048,07	4 716,00	5 494,14	6 400,67	7 456,78	8 687,15

Emendamento

Grado	1	2	3	4	5	6
Stipendio base a tempo pieno	1.886,33	2.045,18	2.217,41	2.404,14	2.606,59	2.826,09
Grado	7	8	9	10	11	12
Stipendio base a tempo pieno	3.064,08	3.322,11	3.601,87	3.905,18	4.234,04	4.590,59
Grado	13	14	15	16	17	18
Stipendio base a tempo pieno	4.977,17	5.396,30	5.850,73	6.343,42	6.877,61	7.456,78

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 6 – articolo 136

Testo della Commissione

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 137, gli articoli da 95 a 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Emendamento

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 137, gli articoli da 95 a **111 e da 113 a** 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre gli oneri amministrativi eliminando il riferimento all'articolo 112. È inteso inoltre a istituire un sistema che consenta agli assistenti di beneficiare delle indennità di disoccupazione qualora il Parlamento europeo resili il loro contratto.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 6 – articolo 136 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Si applica l'articolo 96, paragrafo 11, nella misura in cui, se la Commissione constata la necessità di un adeguamento del

contributo in ragione dell'inclusione degli assistenti accreditati nel regime di assicurazione contro la disoccupazione, i pagamenti necessari sono finanziati a titolo di un'apposita linea di bilancio e prelevati dagli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Motivazione

Rispetto della neutralità di bilancio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, possono definire le modalità di calcolo degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'articolo 112 si applica esclusivamente ai contratti conclusi per un periodo non superiore a un anno.

4. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, stabiliscono norme ai fini dell'applicazione dell'articolo 112.

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 8 – articolo 139

Testo della Commissione

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

Emendamento

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. ***Disposizioni specifiche al riguardo saranno previste nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo ***la facoltà*** di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento

d) ***tenuto conto che la fiducia costituisce la base del rapporto tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato***, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare ***accreditato*** o al Parlamento europeo, ***dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto*** di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) **o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d)**, l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

Emendamento

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare **accreditato** ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

Motivazione

Laddove è previsto un periodo di preavviso, seguito dal diritto dell'assistente a prestazioni di disoccupazione, non vi è necessità di un pagamento supplementare.

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare **accreditato** può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle

*misure di applicazione di cui all' articolo
125, paragrafo 3.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.)

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***3 bis. I periodi di impiego in qualità di
assistente parlamentare accreditato non sono
contabilizzati come "anni di servizio" ai fini
dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto
del personale.***

MOTIVAZIONE

Prima di tutto, è opportuno specificare il contesto nel quale si colloca la proposta di Regolamento di cui ci si occupa.

Tale proposta trova il suo fondamento nell'articolo 21 dello statuto dei deputati, a tenore del quale:

"1. I deputati hanno diritto all'assistenza di collaboratori personali da loro liberamente scelti

2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti

3. Il Parlamento fissa le condizioni d'esercizio di questo diritto"

In base allo statuto, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato nel luglio scorso le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, il cui capitolo 5 è dedicato all'assistenza dei collaboratori personali. L'articolo 34 delle misure di attuazione stabilisce una distinzione tra:

- gli assistenti parlamentari accreditati presso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato (relativo allo statuto dei funzionari ed altri agenti delle Comunità), i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento
- e
- gli assistenti locali, persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro d'elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi conformemente al diritto nazionale.

Per la gestione dei contratti con gli assistenti locali, è istituita la figura del terzo erogatore, con la funzione di garantire la buona gestione dell'indennità d'assistenza parlamentare attribuita ad ogni deputato assumendosene la responsabilità, mettendo così fine alle incertezze ed ambiguità che caratterizzano il regime attuale, oggetto di varie critiche.

Al contrario, i cosiddetti assistenti parlamentari accreditati saranno oggetto di un regime particolare nel quadro dello statuto dei funzionari e più in particolare del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. La proposta di regolamento in esame, che è stata presentata dalla Commissione in seguito ai negoziati condotti sulla base dei risultati del gruppo di lavoro presieduto dall'on. Roure, in seno all'Ufficio di presidenza del Parlamento, presenta una "particolarità" e un'eccezionalità che la rende complessa e sotto tanti aspetti complicata, aspetti che sono stati presi in considerazione nella relazione e sono stati oggetto di un lungo e approfondito dibattito nella commissione giuridica.

Per queste ragioni tutti gli emendamenti approvati dalla commissione tendono a rendere compatibili i regimi diversi tra agenti e assistenti accreditati e garantire la impermeabilità tra di loro perché l'intera proposta non può che tener conto e sottolineare la assoluta particolarità del rapporto di fiducia tra il deputato e il suo assistente.

Infatti gli emendamenti ai considerando 3 e 6 della relazione non hanno altro scopo che quello di sottolineare ulteriormente la differenza fra gli assistenti locali e gli assistenti parlamentari accreditati che svolgono il loro lavoro in un contesto particolare, quello europeo, multilingue e multiculturale. Altri emendamenti uniformano le denominazioni riferite agli assistenti nella proposta di regolamento con quelle utilizzate nelle misure di attuazione dello statuto dei deputati; cioè, assistenti locali e assistenti parlamentari accreditati.

La proposta modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee aggiungendo una nuova categoria di agente a quelle ora previste da tale regime: gli assistenti parlamentari accreditati. Ciò implica che, salvo deroghe espresse, tale regime si applica per intero agli assistenti parlamentari, così come una parte dello statuto dei funzionari.

Occorre ricordare in questo senso che questi due atti giuridici hanno lo scopo di garantire l'indipendenza e l'efficacia di funzionari ed altri agenti al servizio dell'amministrazione comunitaria. Tali atti si fondano sui principi di uguaglianza, non discriminazione, trasparenza nell'assunzione e merito oggettivo, che devono necessariamente accompagnare l'accesso alla funzione pubblica e che sono difficilmente compatibili con la natura particolare, fondata sulla fiducia, della funzione d'assistenza parlamentare.

In effetti, la relazione tra l'eurodeputato e il suo assistente si fonda e soltanto può fondarsi sulla fiducia reciproca. Essa si costruisce grazie ad un'intesa basata su elementi di ordine politico e ideologico, o anche morali, religiosi o semplicemente personali. Invece il rapporto di lavoro del personale dell'Unione si basa su criteri di trasparenza, valutazione oggettiva e lealtà istituzionale.

Questa preoccupazione, quella cioè di assicurare la compatibilità di tali norme con le caratteristiche specifiche di un simile nuovo tipo di contratto nel quale figurano da un lato un'Istituzione europea (il Parlamento) e dall'altro un assistente, scelto dal deputato stesso per fargli da ausilio durante il suo mandato, è stata ispirazione di un buon numero di emendamenti della relazione. Nella fattispecie, trattasi degli emendamenti ai considerando 3, 4, 6, 8 ed in particolare al considerando 9 (ove è segnalato che il peculiare rapporto fra assistente e deputato si pone quale criterio per l'inserimento della relativa categoria di contratti nell'ambito del regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità); trattasi inoltre degli emendamenti al considerando 11 ed all'articolo 5-bis (che offrono una definizione del rapporto intercorrente fra assistente e deputato, basato sulla fiducia reciproca); e degli emendamenti agli articoli 126, paragrafo 2, 127 e 128, paragrafo 1 (che si riferisce all'applicazione per analogia delle norme dello statuto dei Funzionari, sempre nel rispetto delle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro *de quo*).

Condizione essenziale della fiducia sulla quale si basa il rapporto di lavoro in questione è la libera scelta dell'assistente parlamentare da parte del deputato, per di più espressamente consacrata dall'articolo 21 dello statuto dei deputati. Il regolamento in esame deve garantire ai deputati questa libera scelta, che non si limita all'assunzione dell'assistente ma che riguarda anche il salario, l'avanzamento professionale e, in modo specifico, la risoluzione del contratto. Lo scopo di garantire la libera scelta del deputato ha ispirato gli emendamenti al considerando 10 ed all'articolo 126, paragrafo 1. Quest'ultimo è indirizzato a garantire la libera scelta del deputato nella risoluzione del contratto, dietro preavviso, a norma dell'

articolo 140, paragrafo 1, punto d).

Sempre nel solco di una tutela della libera scelta del deputato, gli emendamenti al considerando 10 ed all'articolo 131, paragrafo 2 sostituiscono il riferimento a "criteri" (da stabilirsi con le misure di attuazione interne) per l'assunzione e la ripartizione per gradi degli assistenti, con il termine "parametri", più adeguato in vista del margine di apprezzamento che il principio di libera scelta implica. Crediamo a tal proposito che l'articolo 128 della proposta, quando include fra i requisiti per l'assunzione degli assistenti il possesso di un diploma e una certa esperienza professionale, vada inteso nel senso di garantire maggiore trasparenza e non di stabilire dei criteri.

Nello stesso senso l'emendamento all'articolo 134 aumenta il numero delle categorie salariali applicabili agli assistenti, appunto per ampliare il margine di apprezzamento dei deputati e facilitare l'evoluzione professionale degli assistenti.

Nel nostro esame della proposta della Commissione, è stato doveroso chiedersi se le particolarità del regime applicabile agli assistenti parlamentari accreditati non rappresentino un rischio per la trasparenza e l'indipendenza della funzione pubblica europea come tale. In effetti, occorre riflettere sulle conseguenze che per le altre categorie di funzionari ed agenti potrebbe avere l'istituzione, nel quadro della normativa fondamentale che disciplina le loro condizioni d'occupazione, di una categoria del tutto particolare e non soggetta agli stessi principi d'indipendenza, lealtà istituzionale, merito oggettivo, efficacia e trasparenza. Certi emendamenti della relazione hanno per scopo di garantire l'impermeabilità tra i due regimi pur all'interno della medesima disciplina: si tratta degli emendamenti al considerando 7 (che esclude un qualsiasi privilegio degli assistenti nell'accesso alla funzione pubblica europea o a qualsiasi altro *status* di agente della Comunità) e all'articolo 140, paragrafo 3 bis, che esclude che l'esperienza di assistente sia considerata valida ai fini della nozione di "anni di servizio" che si applica agli agenti temporanei.

Per quel che riguarda il regime disciplinare applicabile alle altre categorie del personale, devono prevedersi delle norme particolari da adottare nel quadro delle misure di attuazione interne, per rendere tale regime compatibile con le particolarità specifiche di questo tipo di contratto. L'emendamento all'articolo 140, paragrafo 3 persegue questa finalità.

Una preoccupazione particolare merita la rappresentanza sindacale degli assistenti. Gli emendamenti al considerando 11-bis ed all'articolo 126, paragrafo 2 prevedono una rappresentanza particolare degli assistenti, indipendente dal comitato del Personale della Istituzione ma stabilendo allo stesso tempo con un legame tra i due.

Certi emendamenti, come quelli relativi alle misure di attuazione interna o quelli a cui ho già fatto riferimento concernenti la denominazione delle due categorie di assistenti, hanno la sola finalità di migliorare la coerenza giuridica del testo.

Si propone di sopprimere il periodo di prova di cui all'articolo 129, giacché appare irrilevante e superfluo. In particolare, il rapporto di non-idoneità non sarebbe che una carica burocratica supplementare, tenendo conto che si può sempre utilizzare il meccanismo di risoluzione del contratto con preavviso di cui alla lettera d) dell'articolo 140.

Con gli emendamenti approvati dalla commissione giuridica, la proposta della Commissione consente la messa in opera del regime per gli assistenti parlamentari accreditati, e può al meglio garantire la funzione sovrana e autonoma del Parlamento e dei Parlamentari. Ad ogni modo, la relazione di cui all'articolo 2 come modificato, che il Parlamento presenterà al più tardi entro il 31/12/2011, permetterà un più accurato giudizio sul funzionamento del presente regime e suggerirà le eventuali proposte di modifica che si riterranno opportune.

11.11.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
(COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Relatore per parere: Janusz Lewandowski

BREVE MOTIVAZIONE

L'introduzione di nuove disposizioni per l'assistenza parlamentare è stata una degli aspetti salienti della procedura di bilancio 2009 del Parlamento europeo. Le discussioni al riguardo tra l'Ufficio di presidenza, la commissione per i bilanci e il Segretario generale sono state avviate già nel febbraio 2008, con un'analisi preliminare delle eventuali misure da adottare.

In seguito, nella sua risoluzione sugli orientamenti di bilancio per il 2009 (marzo 2008) e nel suo stato di previsione (ossia il progetto preliminare di bilancio del Parlamento del maggio 2008), il Parlamento ha esplicitamente evidenziato l'urgenza politica e finanziaria che esso annette alla risoluzione della questione.

In autunno, preve ulteriori deliberazioni nell'ambito del progetto pilota di maggiore collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e la riunione ufficiale di concertazione sul bilancio tra i due organi, è stato siglato un accordo (senza alcuna incidenza di bilancio rispetto alla situazione precedente) anche in merito alle spese direttamente connesse con gli assistenti parlamentari.

Da un punto di vista tecnico, onde garantire un'attuazione senza problemi, l'autorità di bilancio ha altresì indicato il proprio assenso a una leggera modifica della nomenclatura di bilancio, intesa ad assicurare che una determinata categoria di storni interni possa essere effettuata in futuro dal Presidente del Parlamento europeo, rigorosamente in funzione del numero di assistenti che, a un determinato momento, saranno coperti dalle nuove disposizioni.

Va rilevato altresì che il progetto di bilancio prevede anche 15 nuovi posti amministrativi (di cui 5 soltanto iscritti in riserva) ai fini dell'applicazione amministrativa del nuovo regime.

In sede di approvazione della prima lettura del bilancio 2009, nell'ottobre 2008, la commissione per i bilanci e l'Aula hanno chiesto nuovamente di trovare una rapida soluzione.

Il relatore per parere ritiene che i principio di sana gestione finanziaria e la predetta strategia della neutralità di bilancio debbano essere sottolineati anche nella proposta legislativa, constatando per altro la necessità che la proposta in esame sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

2 bis. ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale,

Motivazione

Il regolamento dispone che sia esaminata la compatibilità finanziaria delle proposte legislative.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La decisione interna (misure di attuazione) del Parlamento europeo disporrà ulteriori norme ai fini dell'attuazione delle

suddette misure, sulla base del principio di sana gestione finanziaria di cui al titolo II del regolamento finanziario¹.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Motivazione

È importante definire un quadro improntato alla chiarezza e alla trasparenza, in seno al Parlamento stesso, per la successiva attuazione del presente regolamento.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli importi annuali richiesti saranno determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

Motivazione

Prerogativa dell'autorità di bilancio.

PROCEDURE

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
Riferimenti	(COM(2008)0786 – C6 0449/2008 – 2008/0224(CNS))
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 0.0.0000
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	0.0.0000
Relatore per parere Nomina	Janusz Lewandowski 5.11.2008
Relatore sostituito	
Esame in commissione	11.11.2008
Approvazione	11.11.2008
Esito della votazione finale	+: 19 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Esther De Lange
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
Riferimenti	COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)
Consultazione del PE	19.11.2008
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 20.11.2008
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 20.11.2008
Relatore(i) Nomina	Giuseppe Gargani 3.11.2008
Esame in commissione	17.11.2008
Approvazione	4.12.2008
Esito della votazione finale	+: 25 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht